



Decreto Dirigenziale n. 56 del 24/05/2012

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 8 Settore tecnico amm.vo provinciale Caserta - A.G.C. 20

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI AILANO (CE) - SEDE FARMACEUTICA UNICA RURALE - TITOLARITA' SOCIETA' "FARMACIA DE LUCIA S.A.S. DI VINCENZO DE LUCIA & C " CESSIONE DI QUOTA E MODIFICA DI PATTI SOCIALI - PRESA D'ATTO -

IL DIRIGENTE

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'Unità Organica Operativa del Servizio Farmaceutico del Settore Assistenza Sanitaria di Caserta, nonché della espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal funzionario responsabile della P.O.U.C.

PREMESSO

che con Decreto Dirigenziale nr. 122 SAN/STAP – CE del 27.11.2008, la Società in accomandita semplice denominata “Farmacia De Lucia s.a.s. di Vincenzo De Lucia & C.”, fu autorizzata a gestire, quale titolare, la farmacia relativa alla sede farmaceutica unica rurale della Pianta Organica del Comune di Ailano (CE), con esercizio alla Via Roma snc, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L. 475/68 e art. 7 della L. 362/91, come modificato dall'articolo 5 comma 6 ter del D.L. 233 del 4 luglio 2006 convertito in legge in data 4 agosto 2006, nr. 248. Il dott. Vincenzo De Lucia, farmacista, socio accomandatario, nonché amministratore e legale rappresentante della società, assumeva, anche, la funzione di direttore sanitario della farmacia sita in Ailano (CE);

che con Decreto Dirigenziale nr. 121 SAN/STAP – CE del 27.11.2008, la Società in accomandita semplice denominata “Farmacia De Lucia s.a.s. di Vincenzo De Lucia & C.”, fu autorizzata a gestire, quale titolare, la farmacia relativa alla 2ª sede farmaceutica urbana della Pianta Organica del Comune di Caiazzo (CE), con sede in Via Cattabeni nr. 3, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L. 475/68 e art. 7 della L. 362/91, come modificato dall'articolo 5 comma 6 ter del D.L. 233 del 4 luglio 2006 convertito in legge in data 4 agosto 2006, nr. 248. L'Amministrazione e la rappresentanza legale della società sono affidate al socio accomandatario dott. Vincenzo De Lucia, farmacista. La dott.ssa Filomena Cervo, farmacista, nata a Caiazzo (CE) il 05.02.1957, ed ivi domiciliata alla Via Latina, nr.132, - c.f. CRV FMN 57B45 B362U, nella qualità di socio accomandante assumeva la funzione di direttore sanitario della farmacia sita in Caiazzo (CE) alla via Cattabeni nr. 3;

VISTE

l'istanza del dott. Vincenzo De Lucia, acquisita in data 17.04.2012 al prot. nr. 294293 di questo ufficio, con la quale viene comunicato di prendere atto delle modifiche apportate alla Società “ Farmacia De Lucia s.a.s. di Vincenzo De Lucia & C.”, e di autorizzare la prosecuzione dell'attività della stessa farmacia;

l'atto notarile, stipulato il 15.03.2012 dal Dott. Fabio Provitera, notaio in Caiazzo, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Piedimonte Matese il 20.03.2012, al nr. 353 S/1T, numero di repertorio 11.753, raccolta nr. 6467, dal quale si rileva che, dopo la cessione della piena proprietà della intera quota di partecipazione della dott.ssa Filomena Cervo, farmacista, nata a Caiazzo (CE) il 05.02.1957 - c.f. CRV FMN 57B45 B362U, la società “Farmacia De Lucia s.a.s. di Vincenzo De Lucia & C.”, ha ricomposto la pluralità dei soci con il Dott. Pasquale De Lucia, farmacista, nato a Piedimonte Matese (CE) il 13.09.1983 e residente in Caiazzo (CE), alla Via Caduti sul Lavoro, nr. 4 – c.f. DLC PQL 83P13 G596B. L'amministrazione e la rappresentanza sociale, di fronte ai terzi ed in giudizio, restano affidate al socio accomandatario Dott. Vincenzo De Lucia. La direzione tecnico - professionale della farmacia relativa alla 2ª sede farmaceutica urbana della Pianta Organica del Comune di Caiazzo (CE), è assunta dal dott. Vincenzo De Lucia, mentre al dott. Pasquale De Lucia, socio accomandante, è affidata la direzione tecnico – professionale della farmacia sita in Ailano (CE), ubicata alla via Roma snc;

la dichiarazione di responsabilità ai sensi degli artt. 47 - 48 e 75 del DPR 28.12.2000, n. 445, con la quale il Dott. Pasquale De Lucia, farmacista, dichiara:

- di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 13 della L. 475/68, nonché dall'articolo 8 della L. 362/91 e successive modifiche ed integrazioni e di non essere mai stata titolare di farmacia e, quindi, non aver mai venduto né acquistato farmacia prima d'ora;
- di non sussistere nei suoi confronti cause di diniego, di decadenza e di sospensione indicate nell'allegato 1 del D.L. 8.8.94 n.490 e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi, così come previste dagli articoli 2 e 10, commi 1,2,3,4,5 bis e 5 ter della L. 31.5.65 n.575 e formulate dall'art.2 della L. 23.12.82 n. 936 e dall'art.1 della L. 19.03.90 n.55 con successive modifiche ed integrazioni, ed in riferimento all'art. 5 comma 1 del D.L. 490/94;
- di essere in possesso dell'idoneità ex art.12 legge 475/68;
- di essere iscritto all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta al n. 1628 dal 23.01.2008;

il certificato medico di idoneità psico-fisica del Dott. Pasquale De Lucia, rilasciato dall'A.S.L. CE Distretto Sanitario n. 32 di Caiazzo, del 09.05.2012;

CONSIDERATO

che, dalla documentazione prodotta, il Dott. Pasquale De Lucia risulta essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'esercizio dell'attività farmaceutica;

PRESO ATTO delle modifiche societarie intervenute con l'atto notarile sopra richiamato;

RITENUTO

pertanto, di poter autorizzare, conseguentemente, la Società "Farmacia De Lucia s.a.s. di Vincenzo De Lucia & C.", a gestire, quale titolare, la farmacia, sede farmaceutica unica rurale, del Comune di Ailano (CE), ubicata alla Via Roma, snc;

DATO ATTO

che la documentazione acquisita agli atti di questo Settore corrisponde a quella prescritta dalla normativa vigente ai fini del rilascio della richiesta autorizzazione;

VISTA la normativa vigente in materia;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3466 del 03.06.2000;

D E C R E T A

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- **di prendere atto** delle modifiche apportate alla Società " Farmacia De Lucia s.a.s. di Vincenzo De Lucia & C. " e di autorizzare, conseguentemente, la prosecuzione dell'attività della stessa farmacia;
- **di autorizzare** la Società in accomandita semplice denominata "Farmacia De Lucia s.a.s. di Vincenzo De Lucia & C.", con sede legale in Caiazzo (CE) alla Via Cattabeni nr. 3, a gestire, quale titolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge. 475/68 e art. 7 della legge 362/91, come modificato dall'articolo 5 comma 6 ter del D.L. 233 del 4 luglio 2006 convertito in legge in data 4 agosto 2006, nr. 248, la farmacia relativa alla sede farmaceutica unica rurale della Pianta Organica del Comune di Ailano (CE), ubicata alla Via Roma, snc, della quale il Dott. Vincenzo De Lucia,

farmacista, nato a Santa Maria a Vico (CE) il 09.04.1954 - c.f. DLC VCN 54D09 I233A, assume l'amministrazione, la rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la direzione tecnico – professionale della farmacia, mentre, il Dott. Pasquale De Lucia, farmacista, nato a Piedimonte Matese (CE) il 13.09.1983 - c.f. DLC PQL 83P13 G596B, si grava quella di socio accomandante, modificando, in tale senso, il precedente Decreto Dirigenziale nr. 122 SAN/STAP – CE del 27.11.2008, con il quale la Società in accomandita semplice denominata “Farmacia De Lucia s.a.s. di Vincenzo De Lucia & C.”, fu autorizzata a gestire, quale titolare, la farmacia relativa alla sede farmaceutica unica rurale della Pianta Organica del Comune di Ailano (CE);

- **di trasmettere** copia del presente provvedimento:
 - all'A.G.C. Assistenza Sanitaria Area 20;
 - al B.U.R.C., per la pubblicazione.

Dott. Giampaolo Paudice